



CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

1. Definizioni

Nel contesto del Codice di Condotta Fornitori i seguenti termini hanno il significato di seguito precisato:

- “Contratto”: accordo concluso dalle Parti sulla base delle Condizioni Generali e dei relativi Ordini di Acquisto emessi dalla Società al Fornitore, per l’acquisto da parte della Società di Merci e/o Servizi del Fornitore, a condizione che le Condizioni Generali e gli Ordini di Acquisto riportino l’intero accordo tra le Parti per quanto riguarda l’oggetto in questione; OPPURE l’accordo concluso dalle Parti sulla base dei termini e delle condizioni specifiche convenute per la fornitura di determinate Merci e/o Servizi alla Società, a seconda dei casi;
- “Consociata”: qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata, controllante o soggetta al controllo comune di una delle Parti, intendendo tale controllo esercitato attraverso la proprietà diretta o indiretta del 50% o più del capitale sociale o dei diritti di voto di detta persona giuridica/entità;
- “Società”: la società Gollinucci srl a Socio unico., con sede legale a Cesena (FC), Via Dino Rondani, 250 , codice fiscale e partita IVA 02439640406, e/o la/e sua/e Consociata/e indicata/e nell’Ordine di Acquisto, che rilascia un Ordine di Acquisto per l’acquisizione di Beni o l’ottenimento di Servizi dal Fornitore;
- "Informazioni riservate": qualsiasi informazione riservata, commerciale o di altro tipo, relativa a una Parte, ai suoi materiali, prodotti, procedure, servizi e attività, forniti, in qualsiasi forma, da e/o per conto di una Parte all'altra Parte;
- "Rappresentanti": i dipendenti e i rappresentanti legali della Società;
- “Condizioni Generali”: le condizioni generali di acquisto della Società, che disciplinano i termini e le condizioni per l’acquisizione di Beni e/o la fornitura di Servizi presso un Fornitore in adempimento degli Ordini di Acquisto emessi di volta in volta dalla Società.
- "Merci": beni materiali o immateriali venduti dal Fornitore alla Società;
- “Parte”: la Società o il Fornitore intesi singolarmente, a seconda dei casi;
- “Parti”: la Società e il Fornitore intesi collegialmente;
- "Ordini di acquisto": ordini di acquisto per Merci o la fornitura di Servizi erogati dalla Società al Fornitore;
- “CCF”: il presente Codice di condotta fornitori;
- "Servizi": lavoro e/o servizi intellettuali eseguiti dal Fornitore per la Società;
- "Fornitore": persona fisica o giuridica che fornisce Merci e/o Servizi alla Società in base al Contratto.

Gollinucci s.r.l. a Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Volpato Industrie S.p.A.

Via Dino Rondani, 250_47522 Cesena(FC) Italia-Tel.: +39 0547 318 234_Fax: +39 0547 318 489

R.E.A. n.262607 – C.F. & REG Imprese Forlì-Cesena n. 02439640406 – P.I. 02439640406

Cod.Id.Nr.IT 02439640406–Capitale Sociale € 260.000 info@gollinucci.com - www.gollinucci.com



2. Scopo e oggetto

- 2.1 La Società crede fermamente che un approvvigionamento sostenibile sia un mezzo efficace per promuovere i valori e le prassi responsabili lungo tutta la catena del valore. L'azienda, adoperandosi per costruire relazioni e partnership forti e durature con i propri fornitori, intende promuovere un comportamento responsabile per tutta la propria catena di fornitura.
- 2.2 Il presente CCF stabilisce gli standard minimi relativi alle norme e ai requisiti di sostenibilità richiesti dalla Società, che tutti i Fornitori devono osservare per l'intera durata del rapporto commerciale tra le Parti.
- 2.3 Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni del CCF, come di volta in volta modificato, relativamente al rispetto dei propri obblighi derivanti dal Contratto e nei suoi rapporti con la Società. Resta inteso che se il Fornitore ha adottato il proprio codice di condotta (o documento analogo) che prevede, in tutto o in parte, norme più rigorose di quelle del CCF, questi sarà autorizzato ad attenersi alle proprie norme più restrittive, purché sia garantito in ogni caso il rispetto delle disposizioni del presente CCF.
- 2.4 Il presente CCF costituisce parte integrante ed essenziale di tutti gli accordi tra le Parti.
- 2.5 Questo CCF è disponibile per la consultazione e il download gratuito presso la sede della Società e sul sito www.gollinucci.com

3. Sistemi di gestione

- 3.1 Il Fornitore deve garantire la messa in atto di sistemi di gestione adeguati ed efficaci al fine di rispettare il presente CCF, le leggi e i regolamenti applicabili. Il funzionamento e la qualità del sistema di gestione devono essere proporzionati alle dimensioni, alla complessità e al contesto di rischio dell'attività del Fornitore.
- 3.2 I requisiti minimi sono i seguenti:
 - 3.2.1 il Fornitore deve adottare un approccio strutturato per valutare, mitigare e gestire i rischi relativi ai diritti umani e del lavoro, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, al business responsabile e all'impatto ambientale (di seguito "**questioni relative al Codice di condotta**");
 - 3.2.2 il Fornitore deve adottare azioni di miglioramento relative alle questioni relative al Codice di condotta e identificare le azioni tese al raggiungimento di tali obiettivi al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni. In caso di inadempienza degli standard previsti dal CCF, il Fornitore si obbliga a prendere tutte le misure necessarie per garantirne l'osservanza;
 - 3.2.3 il Fornitore deve osservare tutte le leggi, i regolamenti e le condizioni contrattuali che riguardano i propri incarichi, e comunicarli in modo tempestivo ai dipendenti e ai partner commerciali attraverso un'adeguata formazione;
 - 3.2.4 il Fornitore deve mettere in atto sistemi per consentire la segnalazione di rimostranze relative a questioni relative al Codice di condotta.

Gollinucci s.r.l. a Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Volpato Industrie S.p.A.

Via Dino Rondani, 250_47522 Cesena(FC) Italia-Tel.: +39 0547 318 234_Fax: +39 0547 318 489

R.E.A. n.262607 – C.F. & REG Imprese Forlì-Cesena n. 02439640406 – P.I. 02439640406

Cod.Id.Nr.IT 02439640406–Capitale Sociale € 260.000 info@gollinucci.com - www.gollinucci.com



4. Diritti umani e del lavoro

4.1 Diritti umani

Il Fornitore si impegna a:

- rispettare i diritti umani e a non rendersi complice delle violazioni dei diritti umani;
- mappare il suo impatto sui diritti umani se così convenuto;
- disporre dei mezzi adeguati a risolvere eventuali violazioni dei diritti umani.

4.2 Diritti fondamentali dei lavoratori

Il Fornitore si impegna a:

- non assumere persone di età inferiore ai 18 anni, o l'età minima secondo la legislazione nazionale, se superiore (in linea con la Convenzione OIL 138 sul lavoro minorile);
- assicurarsi che il fatto di assumere persone al di sopra dell'età legale minima, ma al di sotto dei 18 anni non metta a repentaglio l'istruzione, la salute, la sicurezza o la morale delle persone;
- riconoscere i diritti dei dipendenti ad organizzarsi, essere membri di un sindacato e negoziare a livello collettivo;
- non ricorrere a nessuna forma di lavoro forzato;
- non discriminare nessun dipendente o potenziale dipendente;
- trattare tutti i dipendenti con equità e rispetto.

4.3 Salari e orari di lavoro

Il Fornitore si impegna a:

- pagare ai dipendenti il salario minimo e gli straordinari secondo quanto stabilito dalle leggi nazionali o dai contratti collettivi;
- applicare l'orario di lavoro in conformità alla legge e ai contratti collettivi applicabili. Laddove non esistano tali leggi o accordi, l'orario di lavoro non dovrà superare le 48 ore settimanali;
- concedere a tutti i dipendenti almeno un giorno di riposo ogni sette giorni consecutivi di lavoro se non disposto altrimenti dalle leggi applicabili.

Gollinucci s.r.l. a Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Volpato Industrie S.p.A.

Via Dino Rondani, 250_47522 Cesena(FC) Italia-Tel.: +39 0547 318 234_Fax: +39 0547 318 489

R.E.A. n.262607 – C.F. & REG Imprese Forlì-Cesena n. 02439640406 – P.I. 02439640406

Cod.Id.Nr.IT 02439640406–Capitale Sociale € 260.000 info@gollinucci.com - www.gollinucci.com



5. Salute e sicurezza sul lavoro (OHS)

Il Fornitore si impegna a:

- soddisfare tutti i requisiti legali applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro (OHS);
- avere una propria politica scritta in materia di OHS che dimostri il proprio impegno verso OHS, e nominare figure responsabili di OHS all'interno della propria organizzazione;
- assicurarsi di disporre di un controllo operativo, quali norme e procedure, e di informarne tutti i dipendenti;
- disporre di procedure di gestione delle emergenze;
- sensibilizzare i dipendenti sulle questioni OHS, potenziare la cultura della sicurezza attraverso una comunicazione aperta e accertarsi che tutto il personale abbia ricevuto un'adeguata formazione OHS;
- misurare e monitorare le prestazioni e gli eventuali pericoli OHS attraverso ispezioni e audit sul posto di lavoro;
- segnalare e indagare sugli incidenti relativi a OHS.

6. Impatto ambientale

Il Fornitore si impegna a:

- soddisfare tutti i requisiti ambientali, includendo la prevenzione dell'inquinamento, la gestione dei rifiuti, le emissioni di gas serra, il consumo di energia, le sostanze pericolose, la biodiversità e la non deforestazione o la conservazione del territorio e l'efficienza delle risorse, in conformità con le leggi, i regolamenti e le autorizzazioni applicabili.
- nominare dei responsabili per le questioni ambientali all'interno della propria organizzazione;
- assicurarsi che i propri dipendenti dispongano di adeguate conoscenze ed esperienze in materia ambientale, oltre che di risorse che consentano loro di adempiere alle proprie responsabilità ambientali;
- garantire la diffusione a tutti i dipendenti di istruzioni scritte e informazioni pertinenti riguardanti i processi aventi un potenziale impatto ambientale (ad esempio lo stoccaggio e la manipolazione di materiali pericolosi);
- lavorare per prevenire eventuali emergenze ambientali e garantirne la preparazione per rispondere adeguatamente in tale eventualità, analizzando, identificando e adottando misure preventive e correttive;
- gestire sistematicamente le violazioni o le problematiche ambientali e comunicare le informazioni ai dipendenti e alle parti interessate esterne, compresa la Società se coinvolta;
- fornire alla Società schede di sicurezza dei materiali (schede tecniche o di dati di sicurezza) aggiornate e tutti i documenti e le informazioni pertinenti richiesti dalla Società.
- Condividere, se disponibili, tutte le informazioni ambientali rilevanti, compresi i dati relativi all'Analisi del Ciclo di Vita del prodotto (LCA), alle emissioni di gas serra (GHG), alla biodiversità, alla non deforestazione o alla conservazione del territorio.

Gollinucci s.r.l. a Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Volpato Industrie S.p.A.

Via Dino Rondani, 250_47522 Cesena(FC) Italia-Tel.: +39 0547 318 234_Fax: +39 0547 318 489

R.E.A. n.262607 – C.F. & REG Imprese Forlì-Cesena n. 02439640406 – P.I. 02439640406

Cod.Id.Nr.IT 02439640406–Capitale Sociale € 260.000 info@gollinucci.com - www.gollinucci.com



7. Business responsabile

Il Fornitore si impegna a:

- svolgere le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di antitrust e concorrenza leale;
- prevenire eventuali conflitti d'interesse tra le Parti;
- non accettare o offrire tangenti, pagamenti agevolativi o qualsiasi oggetto di valore allo scopo di ottenere o intrattenere affari o eventuali benefici o vantaggi indebiti, dovendo, in generale, rispettare la legislazione anticorruzione esistente;
- rispettare tutte le norme e i regolamenti, compresi quelli previsti dalla Società, relativi alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- registrare e divulgare con trasparenza e accuratezza i dettagli delle proprie operazioni commerciali, della struttura organizzativa, della situazione economica e delle prestazioni conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore. Ciò può includere quanto segue:
- i rappresentanti saranno tenuti a pagare le proprie spese di trasferta e alloggio durante le visite al Fornitore, in occasione di conferenze, sopralluogo agli impianti, ecc;
- ai rappresentanti non dovranno essere elargiti doni, omaggi o somme di denaro che possano essere considerati inappropriati o inopportuni in relazione a potenziali transazioni commerciali.

8. Segnalazioni

8.1 L'Ufficio Qualità della Società è disposto a fornire assistenza in merito all'interpretazione e all'attuazione di questo CCF, affinché il Fornitore e tutti i suoi dipendenti possano riportare in modo confidenziale eventuali perplessità/dubbi/timori a:

Gollinucci s.r.l. a Socio Unico
Via Dino Rondani, 250
47522 Cesena (FC) Italia

o utilizzando il canale Whistleblowing tramite l'indirizzo e-mail odv231@gollinucci.com

8.2 Il Fornitore si impegna, in particolare, a segnalare tempestivamente alla Società, all'indirizzo o al canale indicato al punto 8.1, eventuali questioni relative al CCF che potrebbero influire sul rapporto tra le Parti ed eventuali inosservanze del CCF.

Gollinucci s.r.l. a Socio Unico
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Volpato Industrie S.p.A.
Via Dino Rondani, 250_47522 Cesena(FC) Italia-Tel.: +39 0547 318 234_Fax: +39 0547 318 489
R.E.A. n.262607 – C.F. & REG Imprese Forlì-Cesena n. 02439640406 – P.I. 02439640406
Cod.Id.Nr.IT 02439640406–Capitale Sociale € 260.000 info@gollinucci.com - www.gollinucci.com



9. Audit

- 9.1 Il Fornitore si impegna a garantire il permesso ai Rappresentanti, o a qualsiasi terza parte autorizzata dalla Società e che sia ritenuta ragionevolmente accettabile dal Fornitore, di sottoporre a verifica le operazioni del Fornitore che siano rilevanti per questo CCF (in presenza del Fornitore), comprese, ma non solo, gli impianti del Fornitore e l'analisi di scritture e registri (l'"**Audit**").
- 9.2 Resta inteso che la Società si riserva il diritto di realizzare un Audit prima della firma di un Contratto e/o durante tutta la durata del relativo Contratto in base alle proprie necessità.
- 9.3 In merito all'Audit, il Fornitore si impegna a comunicare, su istanza della Società, le informazioni e i dati richiesti, a meno che ciò non costituisca una violazione dei propri obblighi di legge sulla diffusione delle informazioni. Su richiesta del Fornitore, le Parti sottoscriveranno un accordo di riservatezza relativo a tutte le Informazioni riservate comunicate in riferimento all'Audit.

10. Attuazione del CCF e conseguenze in caso di eventuali violazioni

- 10.1 In linea generale, se la Società constata che il Fornitore non sta rispettando i requisiti e gli standard definiti in questo CCF, la Società può offrire indicazioni sulle questioni da affrontare. Il Fornitore si impegna a adottare tempestivamente le azioni necessarie come indicato dalla Società.
- 10.2 Resta comunque inteso che in caso di violazione delle disposizioni del CCF la Società si riserva il diritto di annullare gli Ordini di Acquisto in essere, sospendere i futuri Ordini di Acquisto o risolvere immediatamente il Contratto.

11. Codice etico ed altri regolamenti interni

Il Fornitore prende atto del fatto che Gollinucci s.r.l a Socio unico, ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (il "**Decreto**") ha altresì adottato un modello organizzativo, un set di politiche globali ed un codice etico, disponibili, consultabili e scaricabili gratuitamente presso la sede della Società e sul sito www.gollinucci.com)

Il Fornitore si impegna ad astenersi da comportamenti che possano configurare fattispecie di reato di cui al Decreto, indipendentemente dall'effettiva commissione del reato o dalla sua punibilità, nonché ad operare nel rispetto delle disposizioni e dei principi del Decreto stesso.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare le disposizioni del Codice Etico, per quanto di sua competenza e come di volta in volta emendato, in relazione al rispetto delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto e nel corso dei suoi rapporti con la Società.

In caso di violazione delle disposizioni del Codice Etico, la Società avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto e di chiedere al Fornitore il risarcimento degli eventuali danni subiti, entro i limiti quantificati.

12. Subappaltatori

Il Fornitore, qualora si avvalga di subappaltatori (se e quando debitamente autorizzati dalla Società), resterà responsabile in solido nei confronti della Società della corretta esecuzione delle attività ad essi affidate e dell'osservanza di quanto previsto dal CCF le cui disposizioni saranno richiamate nel relativo contratto che verrà stipulato dal Fornitore e dal subappaltatore.

Gollinucci s.r.l. a Socio Unico

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Volpato Industrie S.p.A.

Via Dino Rondani, 250_47522 Cesena(FC) Italia-Tel.: +39 0547 318 234_Fax: +39 0547 318 489

R.E.A. n.262607 – C.F. & REG Imprese Forlì-Cesena n. 02439640406 – P.I. 02439640406

Cod.Id.Nr.IT 02439640406-Capitale Sociale € 260.000 info@gollinucci.com - www.gollinucci.com